

	Allegato "A" al n. 45744 di Repertorio	
	STATUTO	
	della	
	"FONDAZIONE MORANDI ENTE DEL TERZO SETTORE"	
	Articolo 1	
	Denominazione	
	1. È costituita una Fondazione denominata	
	"FONDAZIONE MORANDI Ente del Terzo settore" per brevità	
	anche "FONDAZIONE MORANDI - ETS" (di seguito la	
	"Fondazione"). Di tale denominazione farà uso negli atti,	
	nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal	
	D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 (in seguito Codice del terzo	
	settore o CTS) e per quanto non previsto da essi, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile	
	e le relative disposizioni di attuazione e da ogni altra	
	normativa applicabile.	
	Articolo 2	
	Sede	
	2.1 La Fondazione ha sede legale in Monza, via Gorizia n. 18.	
	La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è	
	deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le	
	maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto. Nei	
	trenta giorni successivi, il verbale relativo al	
	trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso	

	l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, CTS.	
	2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in	
	Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e	
	strumentale rispetto alle finalità della Fondazione,	
	attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento	
	della necessaria rete di relazioni nazionali e	
	internazionali di supporto alla Fondazione stessa.	
	Articolo 3	
	Scopo e attività	
	3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue	
	esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale mediante lo svolgimento in via principale di	
	attività di interesse generale.	
	Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione opera nei	
	settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere:	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica e al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo	
	e al contrasto della povertà educativa;	
	t) organizzazione e gestione di attività	
	sportive dilettantistiche;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita	
	di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016,	

	n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di	
	denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate	
	o di attività di interesse generale a norma del presente	
	articolo.	
	La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di	
	interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto	
	alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con	
	decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 CTS e meglio	
	individuate dal Consiglio di Amministrazione della	
	Fondazione.	
	In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere	
	le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che	
	costituisce il suo oggetto principale:	
	a. acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il	
	possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili,	
	impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per	
	l'espletamento delle proprie attività;	
	b. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e	
	stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti	
	pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;	
	c. richiedere i finanziamenti per le operazioni	
	deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione	
	di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di	
	garanzie;	
	d. svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e	

	donazioni, in denaro o in natura anche con modalità	
	innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;	
	e. partecipare o concorrere alla costituzione di	
	fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme	
	associative, pubbliche o private, nonché società di	
	capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi	
	della Fondazione;	
	f. realizzare - anche a fini di divulgazione o di	
	autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali,	
	multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura	
	affendenti agli scopi della Fondazione.	
	Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri	
	e i limiti scritti ai sensi dell'art. 6 comma 1, del CTS.	
	Articolo 4	
	Patrimonio e Mezzi finanziari	
	4.1 Il patrimonio della Fondazione è formato:	
	- dal fondo di dotazione come risultante dal bilancio nella	
	misura prevista dalla normativa regionale;	
	- dai contributi, donazioni, offerte di fondi finalizzati,	
	lasciti e liberalità di qualsiasi genere espressamente	
	destinati ad incremento patrimoniale;	
	- da tutti i beni acquistati direttamente dalla Fondazione	
	per il conseguimento dei propri fini.	
	4.2 Non potranno essere distribuiti, anche in modo	
	indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve	

	o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla	
	legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni	
	che perseguano in tutto o in parte le medesime finalità.	
	4.3 Le entrate della Fondazione sono costituite:	
	- dai redditi del proprio patrimonio;	
	- dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dall'ente;	
	- da contributi, donazioni, lasciti e sovvenzioni ricevute	
	da enti pubblici e soggetti privati per le finalità proprie	
	della Fondazione;	
	- da ricavi derivanti dalla prestazione di servizi e da ogni	
	operazione economica e finanziaria connessa con	
	l'espletamento delle finalità istituzionali nonché delle	
	attività diverse.	
	E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di	
	gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e	
	di quelle ad esse direttamente connesse.	
	4.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera l'importo delle	
	quote di partecipazione finalizzate allo svolgimento delle	
	attività istituzionali.	
	Articolo 5	
	Membri della Fondazione	
	5.1 Membri della Fondazione sono:	
	- i "fondatori"	
	- i "partecipanti".	

	Sono qualificati come “ fondatore ” le persone che hanno	
	contribuito alla fondazione dell’ente e alla costituzione	
	del fondo di dotazione.	
	Possono essere nominati “ partecipanti ” le persone fisiche o	
	giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche se privi	
	di personalità giuridica, che contribuiscano alla vita della	
	Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante il	
	versamento della quota di partecipazione nella misura	
	stabilita dal Consiglio di Amministrazione e/o mediante il	
	conferimento di attività, anche professionali, di	
	particolare rilievo e funzionali al perseguimento dei fini	
	della Fondazione o mediante l’attribuzione di beni materiali	
	e immateriali.	
	5.2 La nomina a “partecipante” è deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione della Fondazione.	
	5.3 I “fondatori” e i “partecipanti” costituiscono	
	l’assemblea cui sono attribuite le competenze previste dal	
	presente statuto.	
	5.4 I fondatori ed i partecipanti possono recedere dalla	
	Fondazione, dandone preavviso almeno sei mesi prima.	
	5.5 Le persone giuridiche membri della Fondazione sono	
	rappresentate dal legale rappresentante o da un suo delegato.	
	Articolo 6	
	Registro unico dei Fondatori e dei Partecipanti	
	6.1 È istituito il registro unico dei Fondatori e dei	

	Partecipanti tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione,	
	il quale potrà, su richiesta del Presidente della	
	Fondazione, deliberare la cancellazione di nominativi in	
	caso di decesso o di richiesta degli interessati o per gravi	
	e comprovati motivi.	
	Articolo 7	
	Organi	
	7.1 Sono organi della Fondazione:	
	a. il Consiglio di Amministrazione;	
	b. il Presidente e il Vice Presidente;	
	c. l' Assemblea dei Fondatori e dei partecipanti	
	d. l'Organo di Controllo.	
	Articolo 8	
	Consiglio di Amministrazione	
	8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione (di seguito anche solo " Consiglio ") composto	
	da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri,	
	incluso il Presidente.	
	I Consiglieri devono essere persone che per la loro	
	competenza, professionalità, disponibilità e curriculum	
	siano ritenute idonee alla amministrazione della Fondazione.	
	8.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono	
	nominati inizialmente nell'atto costitutivo e,	
	successivamente dall'Assemblea di partecipazione.	
	8.3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in	

	carica per 3 (tre) esercizi, e scadono con la riunione	
	convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo	
	relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I	
	membri del Consiglio sono rieleggibili.	
	8.4 Non può essere nominato consigliere e, se nominato,	
	decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il	
	fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o	
	l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	8.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento	
	o decesso di un consigliere, il Consiglio di	
	Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri rimasti	
	in carica, coopta il nuovo membro, che resterà in carica	
	fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri	
	del Consiglio.	
	Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le	
	cause di decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile e	
	tutte quelle previste dalla normativa vigente.	
	Articolo 9	
	Competenze del Consiglio di Amministrazione	
	9.1 Il consiglio di Amministrazione è l'organo preposto	
	all'amministrazione della Fondazione.	
	In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente	
	previsto in altre disposizioni del presente statuto può:	
	- nominare scegliendo tra i Consiglieri, il segretario e	

	disporne la revoca;	
	- nominare, ove lo ritenga opportuno il Comitato Esecutivo e	
	disporre la revoca dei suoi membri;	
	- gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli	
	indirizzi delineati dall'Assemblea;	
	- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e	
	straordinaria in nome e per conto della Fondazione;	
	- approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi partecipanti;	
	- deliberare in ordine all'esclusione dei partecipanti;	
	- deliberare in ordine al trasferimento della sede della	
	Fondazione nell'ambito del medesimo Comune;	
	- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla	
	normativa applicabile come di competenza dell'Organo	
	amministrativo della Fondazione.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori	
	e' generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri	
	ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato	
	esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare	
	procuratori per determinati atti o categorie di atti, il	
	tutto nei limiti individuati con propria deliberazione	
	assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di	
	consulenti.	
	9.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli	

	amministratori e' generale. Il Consiglio può delegare parte	
	dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un	
	Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può	
	nominare procuratori per determinati atti o categorie di	
	atti, il tutto nei limiti individuati con propria	
	deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può	
	avvalersi di consulenti.	
	Articolo 10	
	Riunioni del Consiglio di Amministrazione	
	10.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la	
	sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che	
	all'estero.	
	10.2 Il Consiglio di amministrazione esercita il suo mandato	
	in seduta ordinaria una volta all'anno.	
	Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di	
	propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta	
	motivata da almeno due dei consiglieri, con avviso	
	contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera	
	raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o	
	semplice, o altro strumento che garantisca la prova	
	dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data	
	della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni	
	prima.	
	10.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale,	

	quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i	
	consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.	
	10.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente	
	quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in	
	carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di	
	voti dei presenti e a votazione palese.	
	In caso di parità di voti prevale quello del Presidente	
	della riunione.	
	10.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono	
	presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza,	
	dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di	
	quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri	
	presenti.	
	Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto	
	dal presidente e dal segretario della riunione trascritto	
	nel relativo libro.	
	Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal	
	Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e	
	comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga	
	opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.	
	10.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono	
	svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, e in tal	
	caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è	
	presente il Presidente.	
	La riunione può quindi svolgersi anche in più luoghi	

	audio/video collegati con modalità, delle quali dovrà essere	
	dato atto nel verbale, tali da consentire al Presidente di	
	accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo	
	svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle	
	votazioni, nonché sia consentito a tutti i partecipanti di	
	rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare	
	liberamente il proprio convincimento ed esprimere	
	liberamente e tempestivamente il proprio voto.	
	Articolo 11	
	Presidente - Vice Presidente	
	11.1 Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei	
	partecipanti salvo il primo Presidente che è determinato in	
	sede di atto costitutivo.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche	
	Presidente della Fondazione.	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione	
	di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	11.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed	
	esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via	
	generale o di volta in volta.	
	11.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di	
	competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la	
	ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.	
	11.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure	

	speciali per singoli atti e di nominare avvocati e	
	procuratori alle liti.	
	11.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del	
	Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice	
	Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la	
	legale rappresentanza della Fondazione.	
	Articolo 12	
	Assemblea dei Fondatori e Partecipanti	
	12.1 L'assemblea è costituita dai Fondatori e dai	
	Partecipanti e si riunisce una volta l'anno, è convocata dal	
	Presidente della Fondazione nel luogo indicato nell'avviso	
	di convocazione. Il Presidente può, inoltre, convocare	
	l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario.	
	12.2 Ogni fondatore o partecipante può farsi rappresentare	
	con delega scritta ad altro fondatore o partecipante. È	
	ammessa una sola delega.	
	12.3 In particolare, all'assemblea, oltre a quanto	
	eventualmente previsto in altre disposizioni del presente	
	statuto:	
	a) nomina il Presidente e il Vice Presidente e ne dispone la	
	revoca;	
	b) nomina l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;	
	c) nomina ove sia obbligatorio per legge o qualora lo	
	ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone	
	la revoca;	

	d) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi	
	della Fondazione e promuove azioni di responsabilità nei	
	loro confronti;	
	e) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e allo	
	Statuto;	
	f) approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta	
	opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività	
	della Fondazione; in particolare approva il regolamento che	
	disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;	
	g) delibera la trasformazione, la fusione la scissione, lo	
	scioglimento e la liquidazione della fondazione;	
	h) delibera sull'approvazione del bilancio e su ogni altra	
	materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla	
	normativa applicabile.	
	12.4 La convocazione dell'Assemblea avviene almeno otto	
	giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. In	
	casi d'urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.	
	L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e	
	del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno.	
	Esso viene inviato con qualsiasi strumento, anche	
	telematico, che ne attesti la ricezione nei termini suddetti.	
	L'assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche	
	mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso, l'adunanza	
	si considera tenuta nel luogo in cui è presente il	
	Presidente. L'adunanza può quindi svolgersi anche in più	

	luoghi audio/video collegati con modalità, delle quali dovrà	
	essere dato atto nel verbale, tali da consentire al	
	Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di	
	regolare lo svolgimento, di constatare e proclamare i	
	risultati delle votazioni, nonché sia consentito a tutti i	
	partecipanti di rendersi conto in tempo reale degli eventi,	
	formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere	
	liberamente e tempestivamente il proprio voto.	
	L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione,	
	con la metà più uno dei fondatori o partecipanti	
	personalmente o per delega, e in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o	
	per delega.	
	12.5 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei	
	presenti salvo quanto in seguito previsto all'art.16.	
	Articolo 13	
	Organo di Controllo	
	13.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o	
	collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	13.2 I membri dell'Organo di Revisione sono nominati dal	
	Consiglio di Amministrazione e restano in carica per 3 (tre)	
	esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio. I suoi componenti possono essere	
	riconfermati.	

	13.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si	
	applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti	
	tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del	
	Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti	
	requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
	componenti.	
	13.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della	
	Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora	
	applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	13.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che	
	l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto	
	degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni	
	dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando	
	è presente la maggioranza dei suoi componenti e le	
	deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.	
	13.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in	
	qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti	
	di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere	

	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	13.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, la	
	revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di	
	Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da	
	revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il	
	caso in cui l'Assemblea dei partecipanti decida di affidare	
	la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una	
	società di revisione iscritti nell'apposito registro.	
	13.8 L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	13.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo	
	alle proprie adunanze e delle deliberazioni.	
	Articolo 14	
	Compensi per le Cariche sociali	
	14.1 Agli amministratori, sindaci e a chiunque rivesta	
	cariche sociali possono essere riconosciuti compensi	
	individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità	
	assunte e alle specifiche competenze o comunque non	
	superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi	
	o analoghi settori e condizioni.	
	14.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di	
	legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere	
	aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali	
	emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo	

	attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e	
	controllo nonché ai dirigenti.	
	Articolo 15	
	Esercizio Finanziario - Bilancio - divieto di ripartizione	
	15.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il	
	1°(uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni	
	anno.	
	Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere	
	secondario e strumentale delle attività diverse nella	
	relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota	
	integrativa.	
	15.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 CTS il	
	Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da	
	approvare ogni anno entro il 30 (trenta) giugno. Il bilancio	
	sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14,	
	comma 1, CTS.	
	15.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,	
	rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato	
	per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta,	
	di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominate a fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	

	organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8	
	CTS.	
	Articolo 16	
	Operazioni straordinarie	
	16.1 La trasformazione, la fusione e la scissione della	
	Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono	
	deliberate dall'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti, con	
	il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.	
	Articolo 17	
	Scioglimento	
	17.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli	
	Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione	
	della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno	
	o più liquidatori.	
	17.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, una volta	
	esaurita la liquidazione, il patrimonio della Fondazione che	
	residua sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale	
	del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui	
	all'art 45, comma 1, CTS, ad altro Ente del Terzo settore	
	scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza	
	di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.	
	Articolo 18	
	Norme applicabili	
	18.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel	
	presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni	

[illegible]

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINAL
LE SU SUPPORTO CARTACEO RILASCIATA AI SENSI DELL' ART. 22 DE-
CRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N. 82, FIRMATO COME PER LEG-
GE.

ROZZANO, DATA DELL'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE.